Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/008485/12000.A(1)
Data: 11/07/2023 Classifica: 12000.A(1)

MOD. 4 P.S.C..

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIG.RI PREFETTI — LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO — TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA — AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI — LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA — ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO — SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO — SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica — ROMA

OGGETTO: Rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento.

Con l'imminente avvio della stagione estiva e la ripresa delle attività economiche e sociali - tra cui anche quelle dedicate all'intrattenimento giovanile - si avverte nuovamente l'esigenza di richiamare l'attenzione delle S.S.L.L., al fine, da un lato, di porre le condizioni affinché il divertimento si esplichi in un quadro di regole certe, a tutela di un diversificato coacervo di interessi, e, dall'altro, di affinare sempre più gli strumenti di "polizia amministrativa di sicurezza" che l'ordinamento giuridico appresta, volti, in via generale, alla prevenzione dei reati.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Sul tema, come è noto, si sono succedute iniziative pattizie quali l'Accordo Quadro del 21.6.2016 e l'Intesa programmatica del 12.7.2019, nonché disposizioni normative *ad hoc*, in particolare, l'art. 21-*bis* del D.L. n. 113/2018 - che ne costituisce il precipitato giuridico - finalizzate ad incentivare l'operosa collaborazione tra i gestori di locali e le Forze di polizia, al fine di rafforzare e promuovere un circuito legale del divertimento, anche attraverso la valorizzazione degli operatori "virtuosi".

Da ultimo, anche in relazione alle sollecitazioni pervenute dalle Associazioni rappresentative dei locali da ballo, è stato riattivato il Tavolo tecnico previsto dall'Intesa programmatica del 2019, incardinato presso questo UAG, cui partecipano, tra l'altro, le Associazioni di categoria del settore.

Il Tavolo tecnico, riunitosi per la prima volta nel 2019 ed i cui lavori si sono arrestati anche a causa dell'emergenza pandemica che, come noto, ha comportato forti limitazioni alle libertà di movimento e di associazione, ha il compito, stabilito dall'Intesa programmatica, di implementare i meccanismi della collaborazione "virtuosa" tra gli esercenti e le Forze di polizia, collaborazione che andrà valorizzata anche ai fini dell'applicazione dell'art. 100 TULPS.

Nelle more che il citato Organismo concluda i propri lavori, il cui esito sarà rassegnato al Gabinetto del Ministro e, successivamente, portato a conoscenza delle S.S.L.L., si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcune problematiche che rivestono un rilievo centrale nel contesto delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

Una delle tematiche, particolarmente avvertite dalle Associazioni di categoria, è rappresentata dal fenomeno dell'abusivismo nell'ambito della gestione e organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici.

L'abusivismo arreca, infatti, un considerevole danno economico ai gestori virtuosi, nonché comporta ex se rilevanti rischi dovuti alla carenza di misure volte ad assicurare l'incolumità degli avventori del locale, il più delle volte giovani.

Come è noto, il relativo impianto normativo è basato sul doppio binario dell'autorizzazione *ex* art. 68 TULPS in capo alle Amministrazioni comunali competenti per territorio, ai fini dell'apertura e dell'esercizio dell'attività, nonché dell'organizzazione di trattenimenti temporanei e dell'applicazione degli artt. 80 TULPS e 141 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione, che sono a presidio della sicurezza ed incolumità del pubblico partecipante.

I Sig.ri Prefetti sono, pertanto, invitati, se del caso promuovendo apposite riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ad imprimere un rinnovato impulso alle attività di controllo e vigilanza sul settore dell'intrattenimento pubblico, affinché esso si possa svolgere in una cornice di sicurezza per gli esercenti e per gli avventori.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Le Associazioni di categoria, dal canto loro, hanno assicurato il proprio impegno a segnalare tempestivamente alle Autorità preposte le situazioni di irregolarità di cui dovessero venire a conoscenza nell'organizzazione di spettacoli ed eventi non assistiti dalle necessarie autorizzazioni di polizia, ai fini di una immediata reazione di contrasto all'abuso e del ripristino della legalità.

Altra tematica posta all'attenzione di questo Dipartimento attiene all'applicazione omogenea sul territorio nazionale del potere inibitorio di cui all'art. 100 TULPS.

Si ritiene, a tale proposito, opportuno ribadire il fondamentale ruolo svolto, nell'ambito della prevenzione generale dei reati, dallo strumento di carattere amministrativo previsto dall'art. 100 TULPS.

Esso rappresenta un potere, attraverso il quale le Autorità, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza esplicano i controlli "dinamici" sulle attività autorizzate.

Con direttiva ministeriale n. 557/PAS/U/010024/12000.A(1) del 17.7.2019, è stato rassegnato all'attenzione un insieme organico di indirizzi per la migliore ed uniforme applicazione sul territorio dei poteri *ex* art. 100 TULPS.

Si torna a raccomandare ai Sig.ri Questori la scrupolosa osservanza delle indicazioni diramate, con particolare riguardo alle "situazioni indice" enucleate, che giustificano l'adozione delle misure ex art. 100 TULPS, e all'applicazione, laddove compatibile, dei principi e degli istituti della partecipazione al procedimento amministrativo *ex* legge n. 241/1990.

Più nel dettaglio, l'applicazione di tali principi, tra cui anche quello della comunicazione dell'avvio del procedimento – laddove non risultino condizioni di urgenza che giustifichino l'omissione della comunicazione – consentirà di avviare quel percorso di cooperazione operosa che l'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018 intende stimolare e premiare.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si segnala che l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza di questo UAG resta a disposizione per ogni contributo ritenuto necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

AM/